

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 141

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 agosto 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 77/07

Roma, li 31 AGO. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega prevista all'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, (Legge comunitaria 2006), al fine di recepire la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi ed alla introduzione di sanzioni per violazioni.

Lo scopo della citata direttiva è quello di introdurre, a livello comunitario, le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi previste dalla Convenzione Marpol 73/78, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e ratificata dall'Italia con la Legge 29 settembre 1980, n. 662, nonché di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze in mare vengano comminate sanzioni adeguate, sia amministrative che penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e di rafforzare la protezione dell'ambiente marino. Il quadro normativo comunitario è stato completato con l'adozione della decisione quadro 2005/667/Gai, sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, richiamata dall'articolo 4 della direttiva, che, per l'appunto, individua le circostanze nelle quali gli scarichi di sostanze in mare devono considerarsi reati.

Vale la pena ricordare che attualmente, in caso di inquinamento marino, è prevista unicamente una tutela di tipo civilistico e risarcitorio (indennizzo delle vittime), in applicazione del regime istituito dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (Convenzione CLC) e dalla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (Convenzione IOPC Fund), modificate dai rispettivi protocolli del 1992, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari.

Con l'adozione della direttiva 2005/35/CE, integrata dalla citata Decisione Quadro 2005/667/Gai, è stato, dunque, rafforzato il sistema giuridico di controllo e di repressione degli inquinamenti in mare istituito dalla Convenzione Marpol 73/78, ampliando le fattispecie delle violazioni, il novero dei soggetti imputabili, le aree interessate ed inasprendo le sanzioni per gli illeciti, anche con l'introduzione di sanzioni penali.

Le disposizioni del schema di decreto legislativo in esame si applicano, secondo quanto previsto dalla direttiva, agli scarichi di sostanze inquinanti provenienti da navi, a prescindere dalla bandiera, effettuati nelle acque interne (compresi i porti) e nelle acque territoriali italiane, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale soggetti al regime di passaggio di transito, nella zona economica esclusiva ed in alto mare.

Sempre in conformità alla direttiva 2005/35/CE, che introduce deroghe al divieto di scarico più limitate rispetto alla Convenzione Marpol 73/78, il provvedimento all'esame prevede che lo scarico di sostanze inquinanti possa essere consentito: a) in tutte le aree considerate all'articolo 3, comma 1, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o di cui all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3, della Convenzione Marpol 73/78; b) negli stretti, nella zona economica esclusiva o in alto mare, se effettuato, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o di cui all'allegato II, norma 3.2, della convenzione Marpol 73/78, dal proprietario della nave, dal comandante o dall'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, ma non dall'armatore.

Pertanto, per quanto riguarda gli scarichi in una qualsiasi delle zone considerate non sono previste le deroghe di cui alla regola 4.2 dell'Allegato I della Convenzione Marpol 73/78 (relativo agli idrocarburi), nonché alla regola 3.2 dell'Allegato II della Marpol 73/78 (relativo alle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). Gli scarichi che avvengono nelle predette condizioni, in qualsiasi area marina e compiuti da qualsiasi soggetto (proprietario della nave, armatore, comandante, equipaggio) sono, dunque, considerati reati e penalmente sanzionati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, mentre gli scarichi che avvengono negli stretti, nella zona economica esclusiva o in alto mare non sono consentiti all'armatore anche se effettuati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o di cui all'allegato II, norma 3.2, della convenzione Marpol 73/78.

Sempre in linea con la direttiva, il provvedimento all'esame prevede, inoltre, la possibilità di procedere ad ispezioni sulle navi in transito, sulle navi che si trovano in un porto italiano o sui terminali *off-shore* nel caso in cui vi sia il sospetto che una nave abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto in esame.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo individua la finalità del provvedimento nella repressione degli scarichi illeciti di idrocarburi o di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa provenienti da navi o natanti di qualsiasi tipo, battenti qualsiasi bandiera ed effettuati nelle acque italiane, nonché in alto mare.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo riporta le stesse definizioni adottate dalla direttiva. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, alla lettera b) del comma 1, richiamare, per una maggiore armonizzazione della norma, il riferimento all'elenco "A" alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dal decreto 6 luglio 1983, e, alla lettera d) ricomprendere nella definizione di nave anche le piattaforme fisse e galleggianti.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

L'articolo prevede che le disposizioni del decreto si applichino agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti da navi battenti qualsiasi bandiera ed effettuati nelle acque interne, compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale ed in alto mare.

Articolo 4 - Divieti

L'articolo prevede il divieto per tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o di causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 - Deroghe

L'articolo individua, in conformità alla direttiva che recepisce, i casi in cui gli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b,) non costituiscono reato. La norma assume una portata rilevante per l'ordinamento italiano in quanto risolve l'annoso problema della discrepanza tra la normativa italiana e la normativa Marpol, più volte evidenziata con sentenze della suprema Corte di Cassazione penale. L'articolo introduce, infatti, in linea con la direttiva, deroghe ai divieti di scarichi più limitate rispetto alla Convenzione Marpol 73/78. Pertanto, prevede che lo

scarico di sostanze inquinanti in tutte le aree previste dalla stessa direttiva possa essere consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o di cui all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3, della Convenzione Marpol 73/78, mentre gli scarichi che avvengono negli stretti, nella zona economica esclusiva o in alto mare sono consentiti al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, ma non all'armatore, se effettuati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2 o di cui all'allegato II, norma 3.2 della convenzione Marpol 73/78. Si tratta di questioni di cruciale importanza, in quanto la previsione di deroghe più limitate rispetto alla normativa Marpol amplia in maniera significativa sia le ipotesi di punibilità che il novero dei soggetti coinvolti.

Articolo 6 - Misure di controllo per le navi che si trovano in porto

L'articolo disciplina i provvedimenti da adottare nei confronti delle navi che si trovano in porto nel caso in cui vi siano fondati sospetti sul fatto che una nave stia o abbia proceduto ad uno scarico illecito. L'indagine verte su un qualsiasi elemento pertinente e deve essere svolta secondo le consolidate regole amministrative e di polizia giudiziaria previste dal decreto 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto 2 febbraio 2006, n. 113.

Articolo 7- Misure di controllo per le navi in transito

L'articolo prevede per le navi in transito misure analoghe a quelle previste all'articolo 6 per le navi in porto. Sono state deliberatamente lasciate imprecise le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi: spetta, infatti, all'Amministrazione, al fine di facilitare sia la cooperazione tra le rispettive Autorità competenti che il coordinamento delle loro azioni, decidere in merito con successivi provvedimenti amministrativi, tenendo conto delle esigenze di immediatezza e di rapidità, in particolare allo scopo di procedere ad una raccolta efficace degli elementi di prova.

Articolo 8 - Inquinamento doloso

Articolo 9 - Inquinamento colposo

Articolo 10 - Pene accessorie

Articolo 12 – Responsabilità delle persone giuridiche Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Gli articoli individuano il sistema sanzionatorio, configurando come delitti le violazioni al divieto previsto all'articolo 4. Le pene edittali sono state stabilite suddividendo le condotte in dolose e colpose, come previsto menzionata Decisione 2005/667/Gai, sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. La responsabilità è stata estesa a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) presenti nella cd. "catena del trasporto", interessando ulteriori figure rispetto a quelle contemplate della legge italiana sulla difesa del mare. Inoltre, ai commi 2 degli articoli 8 e 9 sono state stabilite le aggravanti in caso di inquinamento doloso e colposo e all'articolo ~~11~~ 12 le sanzioni pecuniarie in tema di responsabilità delle persone giuridiche. Le pene accessorie, che riprendono la disciplina delle legge n. 979 del 1982, sono state rimodulate in relazione al nuovo quadro sanzionatorio.

Articolo 11 – Divieto di attracco

L'articolo prevede l'applicazione della misura amministrativa del divieto di attracco ai porti italiani nei confronti dei comandanti e dei membri dell'equipaggio ~~di nazionalità non italiana~~ condannati per i reati previsti agli articoli 8 e 9. L'articolo riproduce la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 20 del Titolo IV della legge 31 dicembre 1982, n. 979, estendendo la previsione anche ai membri dell'equipaggio di nazionalità non italiana, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, della direttiva 2005/35/CE e dell'articolo 2, comma 2, della decisione quadro 2005/667/GAI.

Articolo 13 – Controlli ed accertamento delle violazioni

L'articolo disciplina l'attività di controllo sul rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, nonché quella di accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni. In particolare, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del Titolo IV della legge 31 dicembre 1982, n. 979, prevede che l'attività di controllo, da svolgere in coordinamento con il comandante del porto, e quella di accertamento delle violazioni siano effettuate dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

Articolo 14 – Comunicazione delle informazioni

L'articolo prevede l'obbligo in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di inviare ogni 3 anni alla Commissione Europea una relazione sullo stato di applicazione della direttiva 2005/35/CE.

Articolo 15 – Abrogazioni

L'articolo prevede l'abrogazione degli articoli della legge n. 979 del 1982 incompatibile con il nuovo quadro sanzionatorio definito dal provvedimento in esame.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie

L'articolo introduce la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

Come previsto dalla clausola di invarianza della spesa introdotta all'articolo 15, dall'attuazione del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Quanto alle misure di controllo di cui agli articoli 6 e 7, da effettuare sulle navi che si trovano in porto e su quelle in transito, si precisa, infatti che si tratta di attività che i soggetti deputati al loro svolgimento sono già tenuti a svolgere in applicazione della legge 29 settembre 1980, n. 662, di ratifica della Convenzione Marpol 73/78, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Infine, all'articolo 13 è ribadito che i soggetti deputati, ai sensi degli articoli 57 del codice di procedura penale e 1235 del codice della navigazione, ad effettuare i controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto in esame svolgeranno tale attività nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 7 SETTEMBRE 2005 RELATIVA ALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL’INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni;

Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento prodotto da navi;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 - legge comunitaria 2006 - e, in particolare, l’allegato B;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “Disposizioni per la Difesa del mare”;

Visto il decreto 12 luglio 1989, recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1989, n. 175;

Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, e, in particolare, l’art. 7;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51 recante “Disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, recante “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2006, n. 113;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico”;

Vista la risoluzione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) 117(52) e 118(52) del 15 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione del traffico navale”;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante “Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale”;

Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante “Adesione della Repubblica Italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 07.11.1996, con allegati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1 *(Finalità)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), nelle aree individuate all’articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “Convenzione Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;

b) “Sostanze inquinanti”: le sostanze inserite nell’allegato I (idrocarburi) e nell’allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla convenzione Marpol 73/78, come richiamati nell’elenco di cui all’allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, integrato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1983, n. 229;

c) “Scarico”: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all’articolo 2 della convenzione Marpol 73/78;

d) “Nave”: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell’ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;

e)“Convenzione sul diritto del Mare”: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla convenzione Marpol 73/78;
 - b) nelle acque territoriali;
 - c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
 - d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
 - e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Art. 4
(Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Art. 5
(Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della convenzione Marpol 73/78.

Art. 6
(Misure di controllo per le navi che si trovano in porto)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorità marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di irregolarità o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, procede ad apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113.

2. Qualora l'Autorità marittima competente per territorio, in base all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere stato violato il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, informa le Autorità competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorità dello Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in giudizio come parte civile.

Art. 7

(Misure di controllo per le navi in transito)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti è effettuato nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:

a) nel caso in cui il successivo porto di approdo è situato in un altro Stato membro, l'Autorità Marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale Stato ai fini dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 1, e della individuazione dei provvedimenti da adottare.

b) nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, l'Autorità Marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare iniziative adeguate.

2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorità marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all'articolo 6 e ad informare le Autorità dello Stato di bandiera della nave.

Art. 8

(Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violino le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa anche la morte o lesioni gravi ad una o più persone, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9
(Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa anche la morte o lesioni gravi ad una o più persone, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10
(Pene accessorie)

1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorità marittima, condannati per il reato di cui all'articolo 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'articolo 1083 del Codice della Navigazione.

Art. 11
(Divieto di attracco)

1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 è inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Articolo 25-septies. (Inquinamento delle acque).
 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del decreto legislativo attuativo della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo attuativo della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 13
(Controlli ed accertamento delle violazioni)

1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare in coordinamento con il comandante del porto, nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 14

(Comunicazione delle informazioni)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare invia alla Commissione Europea una relazione sull'applicazione della direttiva.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, comma 1, e 20 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.